



COMUNE DI CASTEL CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO
INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di consiglio n. 24 del 29 novembre 2021 e modificato con delibera n. 11 del 29 luglio 2024

Regolamento interno del consiglio comunale

Parte I - Organizzazione del consiglio comunale

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità - Interpretazione

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge regionale, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.
4. L'interpretazione della norma adottata mediante apposito atto deliberativo ha validità regolamentare.

Art. 2

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono di regola presso la sede comunale in apposita sala.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.
3. Nell'avviso di convocazione, il Sindaco può disporre che la seduta si svolga in videoconferenza o in modalità mista "presenza e videoconferenza". La pubblicità delle sedute è assicurata dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del link attraverso il quale il pubblico può seguire i lavori del Consiglio comunale.

Capo II - Il presidente

Art. 3

Presidenza delle adunanze

1. Il consiglio è presieduto dal sindaco.
2. In caso di assenza, impossibilità o impedimento del sindaco il consiglio è presieduto dal vicesindaco; in caso di assenza, impossibilità o impedimento anche del vicesindaco il consiglio è presieduto nell'ordine dal consigliere più anziano di età.

Art. 4

Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.

3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

Capo III - I gruppi consiliari

Art. 5

Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.

2. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al sindaco il nome del capogruppo, entro la prima riunione del consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al sindaco le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano per età.

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo capogruppo.

5. Il consigliere o i consiglieri che si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti e non aderiscono ad altri gruppi presenti in Consiglio comunale costituiscono il gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al sindaco da parte del consigliere o consiglieri interessati. E' ammessa la costituzione del gruppo misto uninominale.

Capo IV - Commissioni consiliari

Art. 6

Costituzione e composizione

1. Il consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni consultive, stabilendo con apposita deliberazione la composizione e le competenze.

2. Le commissioni sono costituite da consiglieri comunali designati con voto limitato al fine di garantire una adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. La giunta comunale su richiesta della commissione potrà disporre la nomina di esperti esterni al consiglio, che parteciperanno ai lavori senza diritto di voto. Tali esperti dovranno avere riconosciuta competenza nelle materie da trattare. Con la medesima deliberazione di nomina la giunta comunale fissa le modalità di partecipazione degli esperti e ne determina il compenso in relazione alle prestazioni richieste.

Art. 7

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti, nella prima riunione che viene convocata dal sindaco.

2. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie.

3. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione.

4. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, o in via telematica almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 8

Funzionamento delle commissioni

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. La seduta può essere dichiarata segreta dal presidente per la trattazione di argomenti che comportano giudizi sulle qualità ed attitudini di una o più persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa essere di pregiudizio agli interessi pubblici.

3. Il sindaco ed i membri della giunta possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni con facoltà di relazionare e di intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate ad un componente delle stesse. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tali funzioni potranno essere svolte da un dipendente comunale.

Art. 9

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni, nell'ambito della loro funzione consultiva, provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio alle stesse rimessi dal sindaco. Le commissioni possono essere altresì incaricate di studi e di verifiche nell'ambito delle materie loro assegnate.

2. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, mediante apposite relazioni. D'intesa con il sindaco può riferire all'adunanza il presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione, entro il termine fissato per l'espletamento dell'incarico.

Art. 10

Commissioni previste da leggi e regolamenti e rinvio generale

1. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le commissioni previste da leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Capo V - I consiglieri scrutatori

Art. 11

Designazione e funzioni

1. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

2. Nelle votazioni a scrutinio segreto, il presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. Gli scrutatori assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Parte II - I consiglieri comunali

Capo I - Norme generali

Art. 12

Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.

Capo II - Diritti

Art. 13

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al sindaco entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate al presidente nel corso della seduta, fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal sindaco al Responsabile del procedimento che ne cura l'istruttoria. Per le proposte di emendamento di limitata entità presentate nel corso dell'adunanza il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 14

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Art. 15

Interrogazioni - Forma e Contenuto

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al sindaco o ai membri della giunta comunale per conoscere se un determinato fatto sia vero, od una determinata circostanza sussista o meno, se il sindaco o la giunta comunale abbiano avuto notizia in ordine ad una determinata questione e se tale informazione sia esatta, se la giunta comunale od il sindaco abbiano assunto una decisione in merito ad un determinato affare ed in generale per sollecitare informazioni, delucidazioni e spiegazioni sull'attività amministrativa del comune.

2. All'inizio della seduta consiliare il presidente dà lettura o fa dare lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. Dopo la lettura di ogni singola interrogazione il proponente può fornire delucidazioni in ordine alla medesima, con un intervento per il quale ha a disposizione cinque minuti; dopodiché il sindaco o l'assessore competente risponde alla interrogazione.

3. La risposta potrà essere rinviata a successiva seduta quando per la formulazione della stessa risulti necessario assumere particolari informazioni o documenti non immediatamente accessibili o comunque quando la stessa abbisogni di particolare e specifico approfondimento.

4. L'interrogante, avuta la risposta, può intervenire solamente per dichiarare se sia rimasto o meno soddisfatto dalla risposta, avendo a tale scopo un tempo complessivo di cinque minuti. Il sindaco o l'assessore interrogato hanno facoltà di ulteriore replica per un tempo massimo di cinque minuti.

5. L'interrogazione si intende ritirata qualora, in sede di trattazione della interrogazione, i proponenti siano assenti.

6. Venuto meno l'oggetto o lo scopo dell'interrogazione, l'interrogante potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.

7. Il consigliere può formalmente chiedere che la risposta alla propria interrogazione venga data per iscritto. In tal caso il sindaco o l'assessore competente forniscono la risposta scritta entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione o entro la data seduta consiliare se convocata prima nel cui ordine del giorno è iscritta l'interrogazione. L'interrogazione e la relativa risposta verranno iscritte nell'ordine del giorno del consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

8. Su proposta del presidente o dei consiglieri proponenti, se nessun consigliere si oppone, interrogazioni ed interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, sono trattate contemporaneamente ed alle stesse può essere fornita unica risposta.

Art. 16

Interpellanze - Forma e Contenuto

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco o agli assessori per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta in ordine ad una determinata questione.

2. L'interpellanza deve essere formulata per iscritto e viene consegnata nelle ore d'ufficio al sindaco o all'ufficio protocollo che su richiesta ne rilascia ricevuta.

3. All'inizio della seduta e successivamente alla trattazione delle interrogazioni il sindaco dà o fa dare lettura delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno.

4. Se i presentatori dell'interpellanza al momento della sua trattazione sono assenti, l'interpellanza stessa si intende ritirata.

5. Uno dei presentatori può fornire chiarimenti e delucidazioni sulla interpellanza presentata, con un intervento per il quale ha a disposizione cinque minuti.

6. Dopo i chiarimenti da parte dell'interpellato i soli interpellanti hanno a disposizione un tempo complessivo di cinque minuti per prendere posizione sulla risposta avuta. L'interpellato interviene da ultimo chiudendo la discussione. Per tale ulteriore replica è concesso un tempo complessivo di cinque minuti.

7. La risposta all'interpellanza potrà essere rinviata a successiva seduta quando, per la formulazione della stessa, risulti necessario assumere particolari informazioni o documenti non immediatamente accessibili o comunque quando la stessa abbisogni di particolare e specifico approfondimento.

8. Venuto meno l'oggetto o lo scopo dell'interpellanza, il proponente potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.

9. Successivamente ai chiarimenti forniti in chiusura di discussione da parte del sindaco o dell'assessore competente, l'interpellante che non si ritenga soddisfatto o qualsiasi consigliere può trasformare l'interpellanza in mozione. In tal caso la mozione verrà posta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva o, se il contenuto della stessa lo consente, posta subito in votazione su richiesta di almeno cinque consiglieri.

10. Il consigliere può formalmente chiedere che la risposta alla propria interpellanza venga data per iscritto. In tal caso l'interpellato fornisce la risposta scritta entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione o entro la data della seduta consiliare se convocata prima, nel cui ordine del giorno è iscritta l'interpellanza. L'interpellanza e la relativa risposta verranno iscritte nell'ordine del giorno del consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva, ove verrà data integrale lettura senza che ne consegua alcuna discussione o replica.

11. Su proposta del presidente, o dei consiglieri proponenti, se nessun consigliere vi faccia opposizione, interrogazioni ed interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, sono trattate contemporaneamente ed alle stesse potrà essere fornita un'unica risposta.

Art. 17

Trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze - tempo massimo

1. Il tempo riservato in ogni seduta consiliare riservato alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze non può essere superiore a trenta minuti. Trascorso tale termine il presidente rinvia alla successiva seduta le interrogazioni e le interpellanze che rimangono da svolgere.

Art. 18

Mozioni

1. La mozione consiste nella richiesta scritta e motivata tesa a promuovere una discussione approfondita e particolareggiata di natura tecnica od amministrativa su di un argomento rientrante nella competenza dell'amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che l'argomento medesimo abbia già formato o meno oggetto di una interrogazione o di una interpellanza, allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa.

2. La proposta non può avere contenuto immediatamente dispositivo e con effetti giuridici obbligatori; essa deve pertanto rappresentare una mera indicazione di natura politico-amministrativa in ordine a successivi provvedimenti e rispettivamente in merito all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva da parte degli organi competenti. La mozione deve, sin dal momento della sua presentazione, essere completamente formulata ed avere la forma di deliberazione. La proposta così formulata non è soggetta ai pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile.

3. La mozione è consegnata, nelle ore d'ufficio, all'ufficio protocollo che a richiesta ne rilascia ricevuta.

4. Le mozioni sono iscritte nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare convocata successivamente alla data della loro presentazione e discusse successivamente alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

5. Per la discussione e l'approvazione delle mozioni si applicano le norme di procedura previste per l'approvazione delle proposte di deliberazione.

6. Qualora siano state presentate due o più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, su proposta del presidente o dei presentatori delle mozioni stesse, il consiglio può decidere che le predette mozioni formino oggetto di una unica discussione. In tal caso i presentatori delle singole mozioni sono iscritti a parlare secondo l'ordine di presentazione delle stesse.

7. Le mozioni hanno precedenza nella discussione sulle interrogazioni e sulle interpellanze che si riferiscono ad uno stesso oggetto. In tal caso gli interroganti o gli interpellanti possono rinunciare alle loro interrogazioni ed interpellanze ed hanno la parola sulla mozione in discussione subito dopo il proponente della stessa ed i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate ai sensi del comma precedente.

8. Venuto meno l'oggetto o lo scopo della mozione, il proponente potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.

Art. 19

Richiesta di convocazione del consiglio

1. Quando un quarto dei consiglieri lo richieda il sindaco è tenuto a diramare gli avvisi di convocazione del consiglio comunale entro dieci giorni dalla richiesta fissandone la relativa seduta entro il termine ordinario ed inserendo all'ordine del giorno oltre alle proposte formalmente redatte ed istruite presentate dai richiedenti, anche eventuali altre proposte di delibera in atti.

Capo III - Esercizio del mandato elettivo

Art. 20

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

3. Ove un consigliere risulti assente per tre sedute consecutive, il sindaco richiede adeguate giustificazioni. Qualora nei successivi quindici giorni non pervenga la risposta o le giustificazioni risultino inadeguate, il sindaco propone al consiglio la pronuncia di decadenza.

Parte III - Funzionamento del consiglio comunale

Capo I - Convocazione

Art. 21

Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco.

2. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci.

Art. 22

Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza, della sede o della modalità di svolgimento in videoconferenza o mista (presenza e videoconferenza) della riunione, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Il consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. È convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza e relativamente per gli argomenti che rivestono carattere d'urgenza.
4. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno sono firmati dal sindaco o da chi lo sostituisce o da colui cui compete per legge effettuare la convocazione.

Art. 23

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali.
3. Spetta al sindaco stabilire l'elenco delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno osservando di norma la seguente disposizione: interrogazioni, interpellanze, mozioni, nell'ordine cronologico in cui sono presentate, proposte del sindaco, proposte della giunta comunale, proposte dei consiglieri.

Art. 24

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del consiglio con l'ordine del giorno è consegnato esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato dal consigliere comunale.
2. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi. Nel calcolo non si computano il giorno della consegna dell'avviso e il giorno di convocazione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Nel caso in cui dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, l'integrazione dell'ordine del giorno avviene con le stesse modalità di cui al comma 1 almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei punti aggiunti all'ordine del giorno di cui ai commi precedenti possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altra seduta.

6. L'eventuale ritardata trasmissione dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio.

7. Contestualmente alla trasmissione, l'avviso di convocazione è pubblicato all'albo telematico del Comune fino al giorno della seduta.

8. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

Capo II - Ordinamento delle adunanze

Art. 25

Deposito degli atti

1. Le proposte di deliberazioni complete dei pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile e tutti gli atti indicati nell'ordine del giorno del Consiglio comunale sono trasmesse in allegato all'avviso di convocazione o inserite in apposita area riservata del sito web istituzionale.

Art. 26

Modalità di svolgimento della seduta

1. Nell'avviso di convocazione è indicata la modalità di svolgimento della seduta:

- a) in presenza, nella sede municipale;
- b) in videoconferenza (con collegamento alla piattaforma informatica);
- c) in modalità mista (simultanea partecipazione sia in presenza nella sala consiliare che con collegamento alla piattaforma informatica).

2. Le sedute in videoconferenza e in modalità mista si svolgono nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità:

- a) per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- b) il collegamento dei componenti del Consiglio comunale e del segretario comunale deve avvenire con strumenti telematici idonei a garantire:
 - l'identificazione dei partecipanti che intervengono in videoconferenza;
 - la reciproca percezione audiovisiva che permetta a tutti i partecipanti di prendere parte alla seduta in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i componenti su un piano di perfetta parità al dibattito, consentendo altresì al segretario comunale di udire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta dell'organo collegiale, al fine della redazione del verbale di seduta nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
 - al Presidente di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - ai Consiglieri comunali la partecipazione alla discussione e alla regolare votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. La mancata partecipazione alla videoconferenza per difetto di connessione telematica equivale ad assenza giustificata del consigliere comunale.

Art. 27

Adunanze di prima convocazione

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno sette consiglieri.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato dal sindaco anche a mezzo di appello nominale.
3. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il sindaco rinnova l'accertamento o l'eventuale l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
4. Nel caso in cui, trascorsi 20 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'accertamento, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
5. Dopo l'accertamento effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo che sia stata aperta la seduta, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi. Nel caso che da nuovo accertamento risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare salvo quanto disposto dal comma successivo. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
6. Nel caso di volontà espressamente dichiarata da parte dei consiglieri o di ragioni di interesse che impongano l'allontanamento su uno o più punti, la seduta sarà dichiarata deserta solo per tali punti e la seduta stessa riprenderà con la discussione dei successivi argomenti dell'ordine del giorno.

Art. 28

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito in giorno diverso per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per i punti rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno cinque consiglieri.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.
5. Si applica la procedura prevista dal precedente articolo per il numero minimo di consiglieri presenti per rendere valida la seduta o per dichiararla deserta.
6. Se convocata nei termini ordinari successivi all'adunanza di prima convocazione, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e, per essi, la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di “prima convocazione”.

Art. 29

Pubblicità delle sedute

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo ed eccettuati i casi in cui con decisione motivata il consiglio non disponga altrimenti.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze che si svolgono in presenza.

3. La pubblicità delle sedute in videoconferenza è assicurata dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del link attraverso il quale il pubblico può seguire i lavori del Consiglio comunale.

Art. 30

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video riguardano esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli assessori, i dipendenti del Comune e gli altri soggetti invitati a relazionare in Consiglio comunale. A tal fine, le telecamere sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala.

2. Il componente che partecipa alla seduta da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo.

Art. 31

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano giudizi sulle qualità ed attitudini di una o più persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulle qualità o attitudini di una o più persone il Presidente della seduta invita i consiglieri ad interrompere la discussione. Per continuare il dibattito, il Consiglio, su proposta del Presidente di seduta, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta. Il Presidente della seduta, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula e che venga interrotta la trasmissione audio/video e l'eventuale registrazione della seduta. Il verbale è redatto dal Segretario comunale senza riportare gli interventi dei presenti.

4. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta, i componenti del Consiglio, gli Assessori, il Segretario e altri impiegati che per ragioni di servizio assistano alle sedute sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 32

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 33

Ordine della discussione

1. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

3. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 34

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze in presenza del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al sindaco, che li esercita avvalendosi ove occorra dell'opera del servizio di polizia locale e/o delle Forze dell'Ordine.

4. Quando viene arrecato turbamento ai lavori od al pubblico presente, il presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il presidente udito il parere dei capigruppo la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio è riconvocato con le modalità stabilite dal regolamento per il completamento dei lavori.

Art. 35

Ammissione di funzionari e consulenti in seduta

1. Il presidente può invitare i dipendenti comunali per relazionare o fornire informazioni necessarie per la trattazione dei punti all'ordine del giorno e per il tempo strettamente necessario alla trattazione.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 36

Partecipazione degli assessori non consiglieri

1. Gli assessori non consiglieri partecipano alle adunanze del consiglio con pieno diritto di parola ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità dell'adunanza.

Capo III - Il verbale della seduta

Art. 37

La partecipazione del segretario all'adunanza – Redazione del verbale

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni anche mediante collegamento in videoconferenza. Se richiesto dal presidente, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

2. Il verbale delle adunanze è l'atto redatto di norma in formato digitale che documenta la volontà espressa dal consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate. Alla sua redazione provvede il segretario comunale.

3. Il verbale riporta i nomi dei consiglieri presenti e di quelli assenti, i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Nel verbale della seduta devono risultare i nomi consiglieri che hanno espresso voti contrari e di astensione. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Eventuali ingiurie, o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale, e lette per l'approvazione da parte del richiedente.

5. Per gli argomenti trattati in seduta segreta, il verbale deve contenere soltanto il risultato della votazione.

6. Il verbale delle adunanze e i verbali delle deliberazioni sono firmati dal sindaco e dal segretario comunale.

Art. 38

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. Il verbale della seduta è allegato all'avviso di convocazione della seduta successiva. All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sui verbali. Se nessuno si pronuncia, i verbali si intendono approvati all'unanimità.

2. Quando un consigliere lo richiede, il segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale della seduta, per i quali lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo il testo che si chiede sia cancellato o inserito nei verbali.

3. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Parte IV - Le deliberazioni

Capo I - Le votazioni

Art. 39

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata normalmente in forma palese con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. La votazione in forma segreta viene effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge, dallo statuto o su richiesta di almeno quattro consiglieri, approvata dal consiglio.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
5. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 40

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano di regola per alzata di mano.
2. Il Presidente accerta l'esito della votazione e ne proclama il risultato.

Art. 41

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata di norma a mezzo schede, secondo le modalità indicate nel successivo comma.
2. Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, di uguale colore e formato, munite del timbro tondo del comune e prive di segni di riconoscimento. Ciascun consigliere scrive nella scheda il proprio voto positivo o negativo indicando «sì» o «no» o i nomi di coloro che intende eleggere nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta al consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Nei casi in cui sia richiesto il sistema di votazione per voto limitato ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere o rappresentante della minoranza, si sostituisce all'ultimo eletto della maggioranza il consigliere o rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Sono comunque fatte salve modalità diverse espressamente previste dalla legge.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. Terminata la votazione, il presidente con l'assistenza degli scrutatori procede allo spoglio delle schede, al computo di voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

10. Le votazioni in forma segreta nelle sedute in videoconferenza sono effettuate mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche che garantiscano la segretezza del voto espresso. In questo caso:

- a) il Presidente della seduta assegna il tempo per la conclusione delle operazioni di voto, scaduto il quale il voto non viene registrato a sistema ed il consigliere non viene computato nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale;
- b) non si procede alla nomina degli scrutatori ed il risultato della votazione è accertato dal report prodotto dal sistema informatico che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario comunale, viene allegato al verbale della seduta quale parte integrante e sostanziale.

Art. 42

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti. Nel caso venga richiesta una maggioranza qualificata espressa in termini frazionali il calcolo si effettua con arrotondamento all'unità superiore.

2. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti. I consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza (quorum strutturale) ma non nel numero dei votanti (quorum funzionale); nelle votazioni su scheda non si computano le schede nulle.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può nella stessa adunanza essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.

Art. 43

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei membri in carica.

2. Se la proposta di delibera in atti contiene già la motivazione e la dichiarazione di immediata eseguibilità e viene approvata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti in carica non occorre ripetere la votazione per tale motivo. In caso contrario, la deliberazione non può essere immediatamente eseguibile a meno che ciò non venga espressamente dichiarato dal consiglio comunale con successiva votazione favorevole espressa dalla maggioranza dei componenti in carica.